

COMUNE DI FELTRE



PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO

Vigente dal _____

INDICE

INDICE	2
TITOLO III°	3
NORME IGIENICO-EDILIZIE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<i>Articolo 44 bis - ANTENNE RADIO-TELEVISIONI ED IMPIANTI PER</i>	
<i>TELERADIOCOMUNICAZIONI.....</i>	<i>3</i>

TITOLO III° NORME IGIENICO-EDILIZIE

[...]

Articolo 44 bis - ANTENNE RADIO-TELEVISIONI ED IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

A) apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri urbani

Per apparati di ricezione di programmi radiotelevisivi o di servizi provenienti da satellite geostazionari si intende ogni dispositivo tecnologico utilizzato per la ricezione di segnali via satellite compresi gli impianti collettivi di ricezione satellitari che assicurano la ricezione del segnale a più di una unità abitativa nello stesso edificio.

Le presenti norme non sono applicabili alle antenne paraboliche già installate, eccettuato il caso che sugli impianti non siano effettuate operazioni di manutenzione straordinaria.

Tutti i proprietari o possessori di immobili composti da più unità abitative che si trovino nelle ZTO A, B e C se intendono dotarsi di un impianto di ricezione satellitare devono utilizzare una antenna collettiva satellitare condominiale.

Particolari dimostrate esigenze di puntamento della antenna parabolica possono consentire l'installazione di una antenna parabolica individuale anche in presenza di una antenna collettiva condominiale o di eventuali altre modalità di fornitura di programmi radiotelevisivi via satellite.

L'installazione di antenne paraboliche nelle Z.T.O. A, B e C o equivalenti non può avvenire con pregiudizio del decoro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.

Le antenne paraboliche individuali o condominiali di ricezione dei segnali satellitari non possono avere un diametro maggiore di 180 cm, non devono prevedere sulla superficie della parabola alcuna scritta o simbolo del costruttore e devono essere preferibilmente installate sul tetto.

Le antenne paraboliche destinate a servire più unità abitative devono essere collocate di norma sulla sommità dell'edificio e dipinte con lo stesso colore e disegno del tetto o mimetizzate attraverso la colorazione dell'immobile.

Se le condizioni di sicurezza dell'impianto lo consentono di preferenza devono essere appoggiate a canne fumarie, camini o comignoli nel lato che presenta una larghezza maggiore, assumendone la colorazione in modo da esserne perfettamente integrate.

I convertitori e i relativi supporti ed aste possono mantenere la zincatura esterna e se colorati devono anch'essi avere una colorazione simile a quella della antenna di ricezione satellitare.

I cavi di collegamento non devono essere visibili dall'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio devono essere nascosti seguendo grondaie e cornicioni o mediante la colorazione dell'edificio.

Per l'installazione delle antenne individuali destinate a servire una unità abitativa di un condominio che sia già servito da una antenna collettiva, si provvederà con atto dirigenziale.

L'installazione individuale di una parabola posta all'interno di un terrazzo è consentita purché in posizione riparata e non visibile da vie pubbliche.

B) strutture per teleradiocomunicazioni o impianti generatori di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti

L'installazione sul territorio comunale di strutture per teleradiocomunicazioni o impianti generatori di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti, sia indipendenti collegati a terra, sia poggiati su edifici o strutture, indipendentemente dalle loro dimensioni, potenza e caratteristiche, può essere autorizzata solamente previo espletamento della procedura di cui al D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i. e in osservanza di quanto disposto nel "Regolamento per le installazioni di Stazioni Radio Base per telecomunicazioni e radiotelevisivi" vigente.

Dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le prescrizioni/direttive contenute nel "Regolamento per le installazioni di stazioni radio base per le telecomunicazioni e radiotelevisivi" comunale vigente.

Le installazioni dei suddetti impianti fissi e mobili e l'ampliamento degli impianti esistenti su aree pubbliche e private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche, da effettuarsi tramite Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), sono comunque soggette all'acquisizione, preventiva o contestuale, delle autorizzazioni/nulla osta degli Enti/Organi diversamente preposti (Soprintendenza, BB.AA., Genio Civile, Forestale, ULSS, ARPAV, ecc.).

La localizzazione degli impianti dovrà avvenire in ambiti e con modalità che garantiscano la massima tutela paesaggistica, ambientale nonché architettonica. In particolare dovrà essere dimostrata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità delle preesistenze di valore storico, architettonico e delle aree di particolare pregio paesaggistico.

Le autorizzazioni per l'installazione di impianti su immobili di proprietà comunale dovranno essere supportate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune di Feltre proprietario ed il soggetto gestore, in cui siano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione è assoggettata.

È fatto obbligo ai gestori, di mantenere i luoghi assegnati, in buono stato di manutenzione a propria cura e spese.

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, la ditta richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, prima del rilascio dell'autorizzazione, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune di Feltre, sia che si tratti di aree libere che di edifici, un atto unilaterale d'obbligo per la rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non superiori a sei mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società titolata al subentro (quest'ultima variazione deve essere preventivamente comunicata). Tale obbligo dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto.

[...]